

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Patrizia Riva	Professore Associato UPO - Ph.D. - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.
Ezio Riva	Avvocato
Denise Mapelli	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Francesca Cassago	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Fabio Bagnoli	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Joel Giuliani	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Stefania Bocchino	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Ambra Garelli	Dottore Commercialista
Simone Accettura	Dottore Commercialista
Sara Redaelli	Dottore in Economia e Commercio
Monica Bonfanti	Dottore in Economia e Amministrazione delle Imprese

Informativa nr. 3 del 26.03.2021

DECRETO LEGGE "SOSTEGNI"

Soggetti interessati



Sommario

1. **Art. 1, commi da 1 a 9 – Contributo a fondo perduto** 3
2. **Art. 1, comma 10 - Proroga termini precompilata iva e dichiarazione annuale iva**..... 6
3. **Art. 1, comma 11 – Abrogazione del contributo a fondo perduto commi 14-bis e 14-ter del dl n. 137 del 2020** 6
4. **Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti** 7

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

5. Art. 4, comma 1, lettera a) – Proroga periodo di sospensione attività agente della riscossione	8
6. Art. 4, comma 1, lettera b) – Rottamazione.....	9
7. Art. 4, comma 1, lettera c) e d) – Agente riscossione e comunicazioni di inesigibilità ...	9
8. Art. 4, comma 2 – Pignoramenti presso terzi	11
9. Art. 4, commi da 4 a 6 – Annullamento debiti di importo residuo	11
10. Art. 5, commi da 1 a 7 – Definizione avvisi bonari.....	12
11. Art. 5, commi da 1 a 7 – Altre norme su cartelle di pagamento e "LIPE"	14
12. Art. 5, comma 12 – Debiti a ruolo e autorizzazioni amministrative	15
13. Art. 5, comma 14 – Codice della crisi d'impresa	15
14. Art. 5, comma 15 – Digital Tax	16
15. Art. 5, comma 16 – Processo di conservazione dei documenti informatici	16
16. Art. 5, commi da 19 a 22 – Dichiarazione precompilata	16
17. Art. 10, commi da 1 a 9 – Indennità varie	17
18. Art. 10, commi da 10 a 15 – Indennità erogata da società sport e salute SpA	20
19. Art. 13 – Fondo per il reddito di ultima istanza	21
20. Art. 14 – Terzo settore.....	21
21. Art. 26 – Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dal covid-19	22
22. Art. 30, comma 1 – Canone per la concessione di suolo pubblico	22
23. Art. 37 – Sostegno alle grandi imprese	23
24. Art. 42, comma 8 – Abrogazione	24

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il decreto-legge così detto "Sostegni", n. 41 del 22 marzo 2021, entrato in vigore il giorno 23 marzo 2021.

Si tratta di un Decreto volto a sostenere, tra le altre, le attività economiche colpite dal COVID-19, attraverso dei contributi a fondo perduto ma anche attraverso una nuova edizione della così detta "pace fiscale" e delle ulteriori indennità, che si vanno ad aggiungere a quelle già introdotte con i vari decreti "Ristori" nel corso del 2020.

Di seguito si riportano le principali e più significative norme fiscali.

1. Art. 1, commi da 1 a 9 – Contributo a fondo perduto

L'articolo 1 introduce un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:

- svolgono attività d'impresa, con ricavi di cui all'articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 917 del 1986 non superiori ad euro 10 milioni nel secondo periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in commento ossia, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2019,
- svolgono arti o professioni, con compensi di cui all'articolo 54 del DPR n. 917 del 1986 non superiori ad euro 10 milioni nel secondo periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in commento ossia, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2019, o
- producono reddito agrario, di cui all'articolo 32 del DPR n. 917 del 1986.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del DPR n. 917 del 1986,
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del DPR n. 917 del 1986.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

L'ulteriore condizione posta dalla norma al fine di poter beneficiare del contributo a fondo perduto è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell'operazione, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell'operazione, dell'anno 2019.

Indipendentemente dal rispetto della condizione di cui sopra, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.

Sul fronte dell'ammontare del contributo a fondo perduto, viene disposta una "scaletta" di percentuali, che si riportano nella tabella che segue, da applicare sulla differenza tra

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, per determinare la media mensile si deve avere riguardo, invece, ai mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva. Tale disposizione dovrebbe significare che se un soggetto ha attivato la partita Iva ad aprile 2019, la media mensile 2019 sarà rappresentata dalla media mensile su nove mesi.

Misura del Contributo a fondo perduto

Ricavi e compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019)	Percentuale da applicare alla differenza tra fatturato medio mensile 2020 e 2019
Ricavi e compensi non superiori a euro 100.000	60%
Ricavi e compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000	50%
Ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	40%
Ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	30%
Ricavi e compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	20%

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Si legge nella relazione tecnica al decreto-legge in commento che «*Per i soggetti c.d. "forfettari" [...], che non presentano dichiarazione Iva, è stato considerato l'importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati*».

Vengono stabiliti dei limiti minimo e massimo di contributo a fondo perduto riconoscibili al singolo soggetto, valevoli anche per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020, come di seguito indicato:

- il contributo a fondo perduto non può essere superiore ad euro 150.000;
- il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto:

- non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- in alternativa alla erogazione in denaro, su scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. In caso di compensazione non si applicano i limiti annuali e quelli riferiti ai crediti d'imposta.

Per ottenere il contributo a fondo perduto è necessario che gli interessati presentino, in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate che può essere presentata anche tramite gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica di presentazione ed è necessario un apposito provvedimento per definire il contenuto e i termini di presentazione dell'istanza stessa.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2. Art. 1, comma 10 - Proroga termini precompilata iva e dichiarazione annuale iva

Attraverso una modifica all'[articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015](#) , viene disposto il rinvio dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021, del termine entro il quale avviare il processo sperimentale di predisposizione delle bozze di registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle operazioni effettuate dallo stesso 1° luglio 2021. Viene anche soppressa la lettera c), del primo comma del citato articolo 4 del Decreto n. 127, che disponeva la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della bozza di dichiarazione Iva annuale che, attraverso il nuovo comma 1-bis dell'articolo 4, verrà predisposta, in via sperimentale, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022 e, quindi, dal 2023.

Sommario

3. Art. 1, comma 11 – Abrogazione del contributo a fondo perduto commi 14-bis e 14-ter del dl n. 137 del 2020

Vengono abrogati i commi 14-bis e 14-ter, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 , che disciplinavano il contributo a fondo perduto riconosciuto in favore

- di operatori con sede in centri commerciali,
- di operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Art. 1, co. 14-bis – DL 137 del 2020

Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo (contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'[articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633](#), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto n. 137 del 2020, ndA) è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

	novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11
Art. 1, co. 14-ter – DL 137 del 2020	Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto (n. 137 del 2020, ndA), il contributo di cui al predetto comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020

Sommario

4. Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti

Con riferimento al "Fondo per l'esonero dai contributi per professionisti e lavoratori autonomi", di cui al comma 20, dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, viene incrementata la dotazione finanziaria portandola da 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 a 2.500 milioni euro per il medesimo anno.

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti da

- lavoratori autonomi e
- da professionisti,

a condizione

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- che siano iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS ovvero, per i professionisti,
- che siano iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996,
- che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
- che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Evidenziando che sono esclusi dall'esonero i premi INAIL, sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali:

- - i medici,
- - gli infermieri e
- - gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3,

già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Sommario

5. Art. 4, comma 1, lettera a) – Proroga periodo di sospensione attività agente della riscossione

Modificando l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, così detto "Decreto Cura Italia", viene stabilito che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, anziché, come disposto, da ultimo, dalla legge n. 21 del 2021, fino al 28 febbraio 2021, che derivano:

- da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- dagli avvisi di accertamento anche relativi all'INPS.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione. Non si rimborsa quanto già versato.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

6. Art. 4, comma 1, lettera b) – Rottamazione

Attraverso la sostituzione del terzo comma, dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, con riferimento alla così detta rottamazione, viene stabilito che non si determini l'inefficacia delle definizioni agevolate se il versamento rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle che scadono

- il 28 febbraio 2021,
- il 31 marzo 2021,
- il 31 maggio 2021,
- il 31 luglio 2021,

venga effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio 2020, il 31 marzo 2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 2020 e il 30 novembre 2020,
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021 e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018 e richiamate dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, in tema di saldo e stralcio, che dispongono che l'effetto di inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi in cui il ritardo di pagamento non superi i cinque giorni.

Sommario

7. Art. 4, comma 1, lettera c) e d) – Agente riscossione e comunicazioni di inesigibilità

Sostituendo il comma 4, dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, viene stabilito che, a seguito dell'emergenza da COVID-19, lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'Agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità riferite alle quote affidate sono così presentate:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- per quelle affidate nell'anno 2018, le comunicazioni sono presentate entro il 31 dicembre 2023,
- per quelle affidate nell'anno 2019, le comunicazioni sono presentate entro il 31 dicembre 2024,
- per quelle affidate nell'anno 2020, le comunicazioni sono presentate entro il 31 dicembre 2025,
- per quelle affidate nell'anno 2021, le comunicazioni sono presentate entro il 31 dicembre 2026.

In considerazione, poi, dell'ampliamento dei termini di sospensione delle entrate tributarie e non tributarie, di cui al primo comma dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dal decreto-legge in commento (si veda sopra), viene disposto che con riferimento ai carichi affidati dall'Agente della riscossione nel periodo di sospensione stesso, e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano da accertamento automatico,
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017,
- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2017 e 2018, per le somme che risultano da controllo formale,

sono prorogati:

- di dodici mesi, il termine previsto dalla lettera a) del comma 2, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 119 del 1999 che dispone che costituiscono causa di perdita del diritto di discarico la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo,
- di ventiquattro mesi, anche in deroga ad altre disposizioni vigenti, i termini di decadenza e preiscrizione relativi alle stesse entrate.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

8. Art. 4, comma 2 – Pignoramenti presso terzi

Viene differita dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, che l'aveva prevista attraverso il comma 1, dell'articolo 152, da parte dell'Agente della riscossione e dei soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti. Contestualmente vengono sottratte le medesime somme al vincolo pignoratorio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

Sommario

9. Art. 4, commi da 4 a 6 – Annullamento debiti di importo residuo

Sono annullati in modo automatico i debiti di importo residuo fino ad euro 5.000, alla data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia alla data del 23 marzo 2021,

- comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
- che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010,
- anche se ricompresi in definizioni agevolate.

I debiti annullabili devono essere riferiti:

- alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino euro 30.000,
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino ad euro 30.000.

Facendo presente che deve essere emanato apposito decreto per definire le modalità di annullamento e che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente all'annullamento stesso, viene altresì disposto che è sospesa la riscossione, e anche la prescrizione, di tutti i debiti di importo residuo fino ad euro 5.000, sempre alla data del 23

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

marzo 2021, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010.

Sommario

10. Art. 5, commi da 1 a 7 – Definizione avvisi bonari

Viene disposto che possono essere definite le somme, dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, i cui avvisi non sono stati inviati per la sospensione dei termini all'articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda anche sopra), e richieste con avviso bonario di cui

- all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973,
- all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972,

relative alle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Possono essere altresì definite le somme, dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, e richieste con avviso bonario di cui

- all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973,
- all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972,

relative alle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 36-bis, co. 1 e 2 – DPR n. 600 del 1973	<p>1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.</p> <p>2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:</p> <p>a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;</p>
---	---

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

	<p>b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;</p> <p>c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;</p> <p>d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;</p> <p>e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;</p> <p>f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.</p>
Art. 54-bis, co. 1 e 2 – DPR n. 633 del 1972	<p>1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.</p> <p>2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:</p> <p>a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;</p> <p>b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;</p> <p>c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma</p>

Possano accedere alle predette definizioni:

- i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ossia alla data del 23 marzo 2021,
- che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari del 2019, come risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale per il 2020, ossia entro il 30 aprile 2021.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della predetta dichiarazione annuale Iva, come, ad esempio, i forfettari, viene stabilito che si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020, ossia entro il 30 novembre 2021.

È l'Agenzia delle entrate ad individuare, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo in commento, i soggetti con riferimento ai quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, inviando loro, tramite PEC ovvero tramite raccomandata AR, assieme all'avviso bonario, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare che consiste nell'importo delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

Il pagamento va effettuato in base alle disposizioni vigenti e in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione in commento non produce effetti e si applicano le normali disposizioni in tema di sanzioni e riscossione. Se sono versate somme anche anteriormente alla presente definizione, essere

- restano definitivamente acquisite,
- non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Sommario

11. Art. 5, commi da 1 a 7 – Altre norme su cartelle di pagamento e "LIPE"

Viene prevista:

- la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2019,

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- la ripresa, dalle comunicazioni relative ai dati del terzo trimestre 2020, dell'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunti rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche ("LIPE").

Sommario

12. Art. 5, comma 12 – Debiti a ruolo e autorizzazioni amministrative

La sospensione della norma di cui all'art. 28-ter del DPR 602 del 1973 che prevede che, in sede di erogazione dei rimborsi, vengano dapprima compensati i debiti del contribuente iscritti a ruolo, viene prorogata non solo per il 2020 ma anche fino al 30 aprile 2021.

Vengono fatti slittare al 31 gennaio 2022, in luogo del 31 gennaio 2021, i termini per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, e di cui all'articolo 151 del decreto-legge n. 34 del 2020, facendo salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento ossia alla data del 23 marzo 2021.

Sommario

13. Art. 5, comma 14 – Codice della crisi d'impresa

Viene fatto slittare di un anno, visto il perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, la decorrenza dell'obbligo di segnalazione di superamento dell'importo rilevante, previsto a carico dell'Agenzia delle entrate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di crisi d'impresa, che passa, quindi, dalle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del codice della crisi stesse, a quello delle comunicazioni di cui si è detto relative al secondo periodo d'imposta successivo,

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

14. Art. 5, comma 15 – Digital Tax

Viene prorogato al 16 maggio di ciascun anno il versamento della così detta digital-tax e al 30 giugno di ciascun anno la presentazione della relativa dichiarazione annuale, relativa ai dati dell'anno precedente. In sede di prima applicazione della digital-tax, riferita alle operazioni imponibile nell'anno 2020, l'imposta in commento è versata entro il 16 maggio 2021 mentre la dichiarazione annuale è presentata entro il 30 giugno 2021.

Sommario

15. Art. 5, comma 16 – Processo di conservazione dei documenti informatici

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, viene considerato tempestivo il processo di conservazione dei documenti informatici, di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto del 17 giugno 2014, se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi a quello del termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge n. 357 del 1994, che prevede il termine di tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In altre parole, vengono concessi tre mesi in più rispetto al termine del 10 marzo 2021 (la dichiarazione doveva essere presentata entro il 10 dicembre 2020) e, pertanto, la conservazione dei documenti informatici deve avvenire entro il 10 giugno 2021.

Sommario

16. Art. 5, commi da 19 a 22 – Dichiarazione precompilata

Con riferimento alla dichiarazione precompilata, al fine di concedere più tempo agli operatori, vengono differiti al 31 marzo 2021 i seguenti termini:

- invio all'Agenzia delle entrate e consegna agli interessati, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni uniche (CU),
- scelta del sostituto del soggetto per il tramite del quale rendere disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni,

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- invio da parte dei soggetti terzi all'Agenzia delle entrate, dei dati relativi agli oneri e alle spese sostenute dai contribuenti nell'anno precedente, nonché delle spese sanitarie rimborsate e degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Viene altresì spostato al 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile 2021, il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata.

Sommario

17. Art. 10, commi da 1 a 9 – Indennità varie

Viene stabilito che ai soggetti che hanno già beneficiato della indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, è erogata una ulteriore indennità una tantum pari ad euro 2.400.

Viene inoltre riconosciuta una indennità di euro 2.400, con domanda da presentare all'INPS entro il 30 aprile 2021,

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 23 marzo 2021,
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 23 marzo 2021,

che:

- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
- non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto ossia al 23 marzo 2021.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Viene riconosciuta una indennità pari ad euro 2.400, con domanda da presentare all'INPS entro il 30 aprile 2021, anche ai seguenti lavoratori che in conseguenza del COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 23 marzo 2021, e che hanno svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 23 marzo 2021;
- lavoratori autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di prestazione intellettuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia al 23 marzo 2021 e che alla medesima data, per tali contratti, siano iscritti alla Gestione separata INPS con accredito di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019, delle medesime attività, superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia al 23 marzo 2021, e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

I soggetti appena sopra indicati, alla data di presentazione della domanda per l'indennità, non devono essere:

- titolari di contratto di lavoro subordinato, tranne quelli di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità,
- titolari di pensione.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

È riconosciuta un'indennità pari ad euro 2.400, con domanda da presentare all'INPS entro il 30 aprile 2021, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che sono cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:

- titolari nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento, ossia al 23 marzo 2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva di almeno 30 giornate;
- titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva di almeno 30 giornate;
- non essere titolari alla data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

È riconosciuta una indennità pari ad euro 2.400, con domanda da presentare all'INPS entro il 30 aprile 2021

- nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati, al medesimo Fondo, dal 01.01.2019 alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, ossia al 23 marzo 2021, nonché ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, ossia al 23 marzo 2021,
- con un reddito 2019 non superiore a euro 75.000 per i lavoratori iscritti al Fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati, e non superiore a euro 35.000 per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri,
- non titolati di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Le indennità sopra indicate:

- non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con l'assegno di invalidità,
- non concorrono alla formazione del reddito in base al DPR n. 917 del 1986,

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- sono erogate dall'INPS.

18. Art. 10, commi da 10 a 15 – Indennità erogata da società sport e salute SpA

La società Sport e Salute SpA eroga una indennità complessiva determinata come di seguito indicato, in favore di lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

- il CONI,
- il CIP,
- le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal CIP,
- le discipline sportive associate, riconosciute dal CONI e dal CIP,
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP,
- le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m), del DPR n. 917 del 1986 che in conseguenza del COVID-19, hanno cessato, risotto o sospeso la loro attività.

L'ammontare della indennità è determinato come indicato di seguito:

- euro 3.600 per i soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi da attività sportiva in misura superiore a euro 10.000 annui;
- euro 2.400 per i soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi da attività sportiva in misura compresa tra euro 4.000 e euro 10.000 annui;
- euro 1.200 per i soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi da attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000.

Viene prescritto che si considerano cessati a causa del COVID-19 tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati e la domanda va presentata tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del 6 aprile 2020. La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986,

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, e più precisamente quello da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del DPR n. 917 del 1986, quello da lavoro dipendente e assimilato, di cui agli articoli 49 e 50 del DOR n. 917 del 1986 e quello da pensione di ogni genere e gli assegni equiparati, con esclusione di quello da invalidità,
- non è riconosciuta ai percettori del reddito di cittadinanza,
- non è riconosciuta ai percettori del reddito di emergenza,
- non è riconosciuta ai percettori delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Sommario

19. Art. 13 – Fondo per il reddito di ultima istanza

Viene incrementato di euro 10 milioni, per l'anno 2021, il così detto "Fondo di ultima istanza", di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di riconoscere l'indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Sommario

20. Art. 14 – Terzo settore

Viene prevista la proroga al 31 maggio 2021, rispetto al 31 marzo 2021 previsto in precedenza, del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze perviste per le assemblee ordinarie, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

21. Art. 26 – Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dal covid-19

Per l'anno 2021 viene istituito un Fondo, di 200 milioni di euro da ripartire tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dal COVID-19, incluse

- le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, e
- le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

È necessario apposito decreto.

Sommario

22. Art. 30, comma 1 – Canone per la concessione di suolo pubblico

Attraverso un intervento all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, viene disposto l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 marzo 2021, che dal 2021 sostituisce

- la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e
- il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Anche i venditori ambulanti sono esonerati, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 marzo 2021, dal pagamento di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Vengono fatte slittare al 31 dicembre 2021, anziché fino al 31 marzo 2021, le procedure semplificate per:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, che potranno essere presentate in via telematica all'ufficio comunale di competenza, allegando la planimetria, in esenzione dall'imposta di bollo;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, come, ad esempio, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. Per gli esercenti attività di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande tali pose in opera potranno avere luogo senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione.

Sommario

23. Art. 37 – Sostegno alle grandi imprese

Viene istituito un apposito Fondo, con una dotazione di euro 200 milioni per il 2021, finalizzato a consentire alle grandi imprese, come individuate a livello europeo, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria, collegata all'emergenza da COVID-19, di proseguire l'attività, concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni.

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria

- le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o
- che si trovano in difficoltà come dal regolamento europeo 651/2014, articolo 2, punto 18, ma che presentano prospettive di ripresa, tenuto conto che
- il Fondo può operare anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria.

Non possono accedere agli interventi in commento le imprese che si trovano in difficoltà in base a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento europeo 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Il finanziamento è concesso alla condizione che si possa ragionevolmente presumere l'integrale rimborso dello stesso alla scadenza.

È necessario un apposito decreto.

Sommario

24. Art. 42, comma 8 – Abrogazione

Attraverso il comma 8, dell'articolo 42, vengono abrogati i commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge di bilancio per 2021, n. 178 del 2020, che riconosceva, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto al locatore di immobile adibito a uso abitativo, ma solo se abitazione principale del locatario, situato in un comune ad alta tensione abitativa nel caso in cui il predetto locatore avesse ridotto il canone di locazione. Il contributo doveva essere pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Sommario

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
